



OGGETTO: RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MONZA DA PARTE DEL DOTT. L. C. S. CONTRO ATS DELLA BRIANZA E ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario	Dr. Emerico Maurizio Panciroli	Favorevole
Direttore SocioSanitario	Dr. Antonio Colaianni	Favorevole
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Teresa Foini	Favorevole

PREMESSO che con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza n. 5384/2022 del 5.09.2022, a questa Agenzia in data 29.10.2022 (nota prot. 83638/22 del 2.11.2022), il Dott. L. C. S., medico chirurgo libero professionista, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, riservandosi di agire separatamente per la richiesta di risarcimento del danno subito (patito e patendo), la ATS della Brianza e l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, al fine tra l'altro di:

- accertato e dato atto che l'irrogata sospensione ha inciso, ledendolo, il diritto soggettivo del ricorrente al lavoro e il suo diritto all'autodeterminazione terapeutica, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità:

- dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e della conseguente sospensione *ex art. 4, D.L. n. 44/2021*, convertito in L. 76/2022 adottata da ATS Brianza il 27.08.2021;

- della delibera d'urgenza n. 7 del 30.08.2021 dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, con ratifica del consiglio direttivo del 14.09.2021;

- della delibera n. 20 del 2022 del 1.01.2022 dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, per l'effetto, dichiarato e accertato che tali provvedimenti compromettono diritti fondamentali della persona, disporre la rimozione di ogni situazione che limita il diritto del ricorrente di esercitare l'attività professionale, in relazione ai motivi in fatto e in diritto enunciati nella narrativa del ricorso;

- in ogni caso, dichiarare illegittimo ovvero nullo ovvero annullare ogni provvedimento di sospensione adottato a carico del Dott. L. C. S. dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza (OMCeOMB), e disporre la disapplicazione ovvero disporre la rimozione di ogni situazione che limita in qualsiasi modo il diritto fondamentale del ricorrente di prestare l'attività professionale in relazione ai motivi in fatto e in diritto enunciati nella narrativa dell'atto;

- per quanto necessario, pronunciare condanna a carico dell'Ordine professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza (OMCeOMB), per la revoca, in esecuzione di un obbligo di fare, di ogni provvedimento di sospensione disposto a carico del ricorrente e provvedere senza ritardo, alla cancellazione dell'annotazione della sospensione nell'Albo professionale e/o di ogni pregiudizievole, con efficacia dal giorno della prima sospensione ovvero dalla diversa data che sarà individuata dal Tribunale tenendo conto della sequenza degli atti che si sono succeduti nel tempo;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta accoglibile la domanda principale, accertare e dichiarare che l'irrogata sospensione ha inciso, ledendolo, il diritto soggettivo fondamentale del ricorrente di prestare l'attività professionale di medico nell'ambito delle competenze specialistiche di cui è titolare, e *de minimis* riconoscere il diritto del Dott. L. C. S. di esercitare la propria attività professionale con modalità che non comportino contatti interpersonali e rischio di diffusione dal virus Sars-CoV-2.

RITENUTO di dover resistere e costituirsi in giudizio a tutela degli interessi di questa Agenzia, affidando l'incarico, in ragione di identità dell'oggetto ed in continuità a precedente giudizio affidato, all'Avv.to Paolo Piana, in Milano, Corso Porta Romana n. 54, iscritto all'Elenco aziendale degli Avvocati professionisti;

VISTO il preventivo di spesa, comunicato con nota mail prot n. 86538/22 dell'11.11.2022 nel quale si espone l'onorario, in conformità al D.M. 10.03.2014 n. 55 ed alle condizioni riportate nell'ultimo avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aziendale, pari ad € 1.951,55, oltre IVA, cpa e spese generali, per la complessiva somma di € 2.476,12=;

DATO ATTO della congruità del preventivo esposto in relazione al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii;

VISTA la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Raffaella Clelia Borra che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

VISTA l'attestazione del sostituto del Direttore *ad interim* della U.O.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Claudia Rodella, in ordine alla regolarità contabile

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di prendere atto del ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza n. 5384/2022 del 5.09.2022, all'Agenzia in data 29.10.2022 (nota prot. 83638/22 del 2.11.2022) con cui il Dott. L. C. S., medico chirurgo libero professionista, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza la ATS della Brianza e l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, depositato agli atti della UOC Affari Generali e Legali;
- di disporre la costituzione in giudizio, affidando l'incarico di rappresentare gli interessi dell'ATS della Brianza, all'Avv.to Paolo Piana, con studio legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 54, iscritto all'Elenco aziendale degli Avvocati professionisti vigente;
- di incaricare la UOC Affari Generali e Legali, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto, come indicato dal sostituto del Direttore *ad interim* della U.O.C. Economico Finanziario, della registrazione dell'onere complessivo di € 2.476,12= al conto n. 420.130.040 “spese legali” del Bilancio Sanitario anno 2022 – autorizzazione n. 67/2022;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Scarcella)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE: UO AFFARI GENERALI E LEGALI

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Dott.ssa Raffaella Clelia Borra

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n.: _____

Importo: _____

Il Direttore sostituto
Claudia Rodella

NOTE